

DELIBERA N. 64/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società Mediapason S.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Antennatre”) per la violazione dell’articolo 5ter, commi 1, 3 e 6, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle Delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP (Procedimento n. 1512/lf)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 25 gennaio 2007 n. 15/07/DIC/AEM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 6 febbraio 2007, con il quale è stata contestata alla società Antennatre S.p.A., ora Mediapason S.p.A., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Antennatre*”, la violazione dell’articolo 5ter, commi 1, 3 e 6, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP per aver trasmesso, in data 12 e 13 settembre 2006, televendite di pronostici del lotto e astrologia e pubblicità e telepromozioni relative a servizi di pronostici del lotto, basati sull’interpretazione delle letture astrali, dalle ore 09:00, con sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 92/07/CSP del 20 giugno 2007, notificata in data 30 luglio 2007, con il quale la predetta società Mediapason S.p.A., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Antennatre*”, è stata diffidata a cessare dal comportamento illegittimo dalla data di notifica dello stesso;

RILEVATO che dall’attività di monitoraggio svolta dal Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza, a riscontro della richiesta di nuovi controlli sull’emittente Antennatre, a seguito della diffida, formulata da questo ufficio in data 10 agosto 2007, prot. 730/DIC/07, è risultato che la società Mediapason S.p.A., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Antennatre*”, non ha adeguato il proprio comportamento alle disposizioni di legge, in quanto continua a trasmettere televendite e propaganda di pronostici del lotto in violazione dell’art. 5ter, commi 1, 2, 3 e 6, della citata delibera 538/01/CSP (nota in data 7 dicembre 2007, pervenuta in data 10 dicembre 2007, prot. 73704);

PRESA VISIONE della registrazione allegata alla suddetta nota in data 7 dicembre 2007, prot. n. 7706/OP, e pervenuta in data 10 dicembre 2007, prot. n. 73704;

RILEVATO che la registrazione consiste della duplicazione delle trasmissioni “*Lotto Planet*”, Pronto lotto e l’8 segreto, andate in onda nelle fasce orarie 9:00 – 11:00 e 14:00 – 16:00 dei giorni 2, 16 e 26 ottobre e 2 e 16 novembre 2007, relative a servizi di pronostici del gioco del lotto con sovrimpressione di numerazioni a tariffazione maggiorata 899 e 892; ricorre l’indicazione in sovrimpressione della possibilità di attuare il blocco selettivo delle chiamate e l’utilizzo riservato ai maggiori di anni 18; nel

corso delle televendite e dei messaggi promozionali vengono utilizzate argomentazioni e indicazioni, connotate da esagerazioni e inattendibili circostanze, anche con riferimento a ricorrenze e date particolari tra le quali quelle “smorfiate” di Padre Pio (2 novembre 2007 h 14:30) segni astrali e zodiacali, astrattamente idonee a suggestionare e/o trarre in inganno il telespettatore con false aspettative di certezza in ordine all’uscita dei numeri e combinazioni segnalati; i servizi di pronostici offerti sono a contenuto interattivo in quanto i conduttori e/o le scritte in sovrapposizione, invitano i telespettatori attraverso l’uso di specifiche numerazioni a tariffazione maggiorata ad accedere ad informazioni concernenti numeri e combinazioni di gioco presumibilmente forniti da operatori e/o da strutture informatizzate;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso televendite di servizi a sovrapprezzo inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, messi in onda in fasce orarie non consentite;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di pronostici del lotto, astrologia e assimilabili tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che è vietato trasmettere nella fascia oraria tra le ore 7:00 e le ore 24:00 propaganda di servizi di astrologia e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, ed altri giochi simili di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta” conversazione, “messaggerie vocali”, “chat line”, “one to one” e “hot line”;

CONSIDERATO che le televendite di servizi di pronostici del lotto, astrologia e assimilabili e la propaganda degli stessi non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttare la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti, risultando ammissibile solo la propaganda di previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica;

RITENUTO che i programmi trasmessi integrino le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

CONSIDERATO che, anche sulla base della interpretazione adottata dall’Autorità in merito al testo regolamentare, che esonera dall’applicazione dei divieti di cui al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, la

propaganda di servizi di pronostici, come definita dal comma 4, del citato articolo 5ter, realizzati in via esclusiva su previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, ove di tale modalità venga data evidenza nei messaggi, con conseguente prospettazione del conseguimento di risultati positivi o di aumenti nelle vincite circoscritta al criterio probabilistico, si conferma la sussistenza delle violazioni riscontrate nelle trasmissioni segnalate laddove nei messaggi relativi alle modalità di previsione si riscontrano chiari richiami all'astrologia e ad eventi che fanno leva sulla credulità popolare e sulla superstizione emotiva e religiosa, e, inoltre, i programmi si configurano anche come televendite, disciplinate dal comma 1 del citato articolo 5ter;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza alla diffida a cessare dalla violazione dell'articolo 5ter, commi 1, 3 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,50 (cinquecentosedici/50) a € 5.164.60 (cinquemilacentosessantaquattro/60), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'articolo 5ter, commi 1, 3 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP e 162/07/CSP;

RITENUTO, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Mediapason S.p.A. deve ritenersi elevata in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione della credulità dei cittadini;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso e anzi risulta inottemperante alla diffida emanata dall'Autorità a cessare dalla violazione delle suddette norme;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione così come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 10), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Mediapason S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Antennatre", con sede legale in Milano, Via Colico n. 36, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 (ventimila/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. /08/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, lì 18 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti